



## COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

Piazza G. Mazzini, 19 - Tel 0171 935310

*sindaco@comune.villafalletto.cn.it*

### *Il Sindaco*

Prot. 4865 del 18 giugno 2020

Oggetto: ***comma n.4 testo delibera G.M. n. 62 del 9 giugno 2020;***

Premesso che gli appunti in lettura non possano prescindere dalle osservazioni evidenziate dai riferimenti prot. n. 654 del 21 gennaio 2020 e prot. n. 3881 del 11 maggio 2020, la scrivente Amministrazione Comunale, esaminato il documento sottoscritto da parte pubblica (dott.ssa Luisa Silvestri) e dalle O.O.S.S. rappresentate dai Sigg. G. Palermo (Cgil) e S. Giordanengo (Cisl), formalizza quanto di seguito descritto in termini emendativi al testo di pre intesa di cui all'oggetto.

#### ***art. 8 Progressioni economiche nella categoria.***

- 1) La composizione dell'importo individuato al comma n.1, è in contrasto con i valori attribuiti da n. 2 studi di consulenza specializzati in materia, i cui dettagli sono contenuti nella nota prot. 654 del 21 gennaio 2020.  
L'attribuzione delle progressioni orizzontali non è ammissibile per l'anno 2019, poiché il MEF aveva formulato il seguente commento: "l'ARAN con nota n. 7086 del 13 settembre 2016 e il Dipartimento Funzione Pubblica con nota n. 7259 del 5 febbraio 2014 hanno indicato come legittima la decorrenza economica e giuridica riferita all'anno in cui viene approvata la graduatoria". Il MEF ha condiviso, con nota prot. n. 83583 del 27 ottobre 2014, il citato orientamento ed ha ritenuto che la decorrenza delle progressioni non possa essere anteriore al primo gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse. Pertanto, alla luce della consolidata disposizione in materia si conferma che, se il procedimento in oggetto si perfeziona nel corso dell'anno, la decorrenza giuridica ed economica delle relative progressioni non può legittimamente essere retrodatata oltre il primo gennaio del medesimo anno".
- 2) L'anzianità di servizio non va considerata come elemento esclusivo per le progressioni orizzontali (nota 44366/2019 F.P.). L'incongruenza di tale requisito è stata più volte evidenziata dall'Aran (Ral 1013 orientamenti applicativi) e dalla Corte dei Conti Sez. Basilicata del 13 maggio 2010 n. 123. La progressione orizzontale, art.16 CCNL del 21 maggio 2019 - già ribadito dal CCNL 31 marzo 1999 - può

considerare l'esperienza professionale, non l'anzianità. In effetti, la progressione orizzontale, come sostiene lo stesso d.lgs 150/2009, è competitiva: essa va valutata in base alla formazione, ai risultati, alle valutazioni ottenute, agli incarichi rivestiti, non sulla valutazione della sola anzianità considerata - nell'accezione esclusiva - danno erariale dalla magistratura contabile.

Evidentemente, tale istituto potrà essere riconsiderato in sede di successiva applicazione di contatto integrativo decentrato, ove sia possibile, all'interno delle aree, la valutazione delle competenze professionali; dei risultati individuali; dell'attività svolta.

#### **Art. 9 Indennità condizioni lavoro.**

*Agenti contabili.*

Nel corso dell'anno 2019 gli agenti contabili individuati con atto deliberativo risultano essere n. 2 Dipendenti aventi diritto a euro 2 per una media di 220 giorni/anno.

*Economato.*

Si richiama la disciplina normata dal D. Lgs. 267/2000; dal D. Lgs. 165/2000; dal CCNL Comparto Autonomie Locali quadriennio normativo 2006/2009. Sulla scorta di comparazioni con Enti Locali che utilizzano la suddetta figura, emerge che le incombenze della funzione di Economo, per le connesse responsabilità anche in codesto Ente, possano essere individuate nell'importo di euro 5 per una media di 220 giorni/anno.

#### **Art. 10 Indennità per specifiche responsabilità.**

Considerate le responsabilità proprie delle figure professionali dettagliate dal testo di pre intesa, si propongono i seguenti importi:

Ufficiale stato civile      confermato;

Ufficiale anagrafe          confermato;

Ufficio segreteria          confermato;

Ufficio Ragioneria,      l'unicità dell'addetto full time, sebbene supportato da responsabile P.O. in attività extra time, evidenzia la necessità di una ridefinizione della precedente indennità da maggiorare del 100%.

#### **Art. 18 Risorse variabili**

L'istituto dovrà essere riformulato sulla scorta delle variazioni dei precedenti articoli, riscrivendo le diversificazioni contenute nell'elencazione dei punti riportati in ordine alfabetico dall'articolo in esame.

Il comma "d" indennità di rischio, per esempio, non è allocabile, osservato che il compenso anno 2019 è già stato erogato nel cedolino delle competenze mensili dell'anno medesimo.

G. Sarcinelli

